



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 117 DEL 10/08/2026

OGGETTO

RINNOVO CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER GLI
ANNI 2026, 2027 E 2028

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie a distribuzione eurasiatica diffusa in gran parte del territorio italiano dove, grazie alla sua estrema adattabilità, occupa una grande varietà di ambienti con popolazioni più o meno consistenti. Oltre agli ambienti forestali o di macchia mediterranea, suoi preferiti, la specie frequenta anche aree agricole e addirittura aree urbane, essendo in grado di sfruttare una grande varietà di fonti trofiche, naturali o di origine antropica, in maniera diversificata nelle diverse stagioni. La sua presenza massiccia può indurre alterazioni degli ecosistemi forestali e prativi e può incidere sulle caratteristiche del suolo e del manto vegetale;

- in Emilia-Romagna, ed in particolare in provincia di Reggio Emilia, il cinghiale presenta un'ampia diffusione con contingenti numerosi; è pressoché ubiquitario nella fascia appenninica, ma non manca nemmeno nelle aree di pianura ad elevata antropizzazione. Risulta tra le specie maggiormente responsabili di danni alle produzioni agricole e maggiormente coinvolte in sinistri stradali. È oggetto di regolare prelievo venatorio sia in forma selettiva che collettiva (metodi della Braccata e della Girata) ed è da molti anni anche oggetto di controllo numerico finalizzato alla riduzione della popolazione anche nei comprensori esclusi dall'attività venatoria;

- a causa della comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana (di seguito PSA), infezione virale che colpisce pesantemente i suini domestici e selvatici e che può arrecare gravissimi danni al sistema produttivo zootecnico, la Regione Emilia Romagna ha recepito il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale fin dal 2020, individuando le "aree a rischio" dove la presenza di allevamenti suinicoli sensibili si sovrappone alla densità del cinghiale, desunta dalla serie storica degli abbattimenti. Si sono successivamente moltiplicate le iniziative legislative volte ad ottenere, oltre che il contenimento dei danni agricoli e dell'incidentalità stradale, anche la prevenzione della diffusione, prima, e l'eradicazione, poi, della Peste Suina Africana nel territorio regionale;

- con i Regolamenti di Esecuzione (UE) 2025/1725 del 04-08-2025, 2025/1753 del 18-08-2025, 2025/2629 del 18-12-2025, 2026/267 del 26-02-2026 e 2026/1136 del 20-05-2026, recanti modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana, la Commissione Europea ha progressivamente esteso l'istituzione di Zone di Restrizione per la PSA su territori ricadenti nella provincia di Reggio Emilia;

- nei territori ricadenti nelle sopracitate zone di restrizione si applicano le misure speciali approvate con le Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, rinnovate periodicamente con modifiche, ma che in generale vietano la caccia alla specie cinghiale sotto ogni sua forma e obbligano l'applicazione delle misure di depopolamento della specie cinghiale con le modalità ivi specificamente prescritte, differenziate tra le diverse tipologie di zona (Zona Restrizione I, Zona Restrizione II e Zona di Controllo dell'Espansione Virale), ma da eseguire sempre sotto il coordinamento diretto della Polizia Provinciale;

Visti:

- gli artt. 19 e 19 ter della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";
- l'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;
- l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 01/07/2024 n. 1319 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del 19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana";
- la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028*" approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA) prot n. 3974 del 10/05/2024;
- l'Ordinanza n. 4/2026 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana" e l'Ordinanza n. 1/2026 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA", prorogata dall'Ordinanza n. 5/2026, del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, e la sua proroga di validità;
- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 2221 del 22/12/2025 "Convenzione fra la regione Emilia-Romagna, la città metropolitana e le province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028" la Regione ha approvato lo Schema di Convenzione per il trasferimento di risorse finanziarie utili all'esercizio di funzioni conferite ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 24/2018, dove, all'art. 4 "Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima", è stata introdotto un

incremento di € 1.800.000,00, per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028, destinate esplicitamente all'attuazione dei piani di controllo per le specie fossorie, per il cinghiale e per la gestione di altre specie, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base dell'unico criterio della superficie agro-silvo-pastorale (SASP);

- sulla base del calcolo della SASP per la Provincia di Reggio Emilia è previsto un trasferimento annuo di € 178.673 per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028. La Polizia Provinciale deve fornire annualmente alla Regione, con tempi e modalità definite dalla Regione stessa, una relazione delle attività eseguite, ai fini di monitoraggio;
- anche a seguito della modifica del sistema regionale di finanziamento delle attività connesse all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, la Provincia di Reggio Emilia è intenzionata a confermare e, quando economicamente sostenibile potenziare, i finanziamenti in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia già riconosciuti negli anni scorsi per le specie fossorie e per la specie cinghiale;
- in particolare per la specie cinghiale si è deciso di destinare, per l'anno in corso, una quota iniziale di € 25.000 per ognuno degli Ambiti Territoriali di Caccia ricadenti nei comprensori faunistici C2 e C3 a maggiore vocazionalità per la specie e dove si attuano la maggioranza dei prelievi, ovvero l'ATC RE 3 "Collina" e l'ATC RE 4 "Montagna", ed una quota iniziale di € 5.000 per ognuno degli Ambiti Territoriali di Caccia ricadenti nel comprensorio faunistico C1, dove la specie è presente sporadicamente, ma dove è necessario intervenire tempestivamente e risolutivamente per rimuovere le presenze registrate, ovvero l'ATC RE 1 "Pianura Ovest" e l'ATC RE 2 "Pianura Est". Le quote suddette saranno riconosciute agli AA.TT.CC. come rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale con le modalità di seguito meglio descritte;
- data l'importanza e l'urgenza dell'attività di controllo del cinghiale, al termine dell'esercizio annuale le quote sopra individuate potranno essere incrementate, anche notevolmente, al verificarsi di ulteriore disponibilità economica derivante da avanzo delle diverse voci di spesa e comunque nel limite massimo del finanziamento messo a disposizione dalla Regione;
- nell'ottica di incentivare il più possibile l'attività di depopolamento del cinghiale ordinata dai dispositivi regionali e commissariali sulla prevenzione della diffusione della PSA, si prevede di mantenere la modalità di rimborso forfettaria, già utilizzata nelle scorse annualità, come previsto da ultimo dalla D.G.R. n. 2379/2024 per le spese 2025, basata sul riconoscimento di una quota di € 130,00 a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA, nel qual caso la quota "a capo" sarà da intendersi comprensiva di ogni spesa affrontata dall'ATC relativa all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di controllo numerico dei cinghiali, quali, a titolo di esempio, il foraggiamento attrattivo finalizzato all'abbattimento, la messa in opera e la gestione di trappole e/o chiusini, l'acquisto di materiali di consumo (munizioni, sacchi per le carcasse, presidi sanitari, ecc....), l'acquisto ed il mantenimento di cani da limiere, l'allestimento o la manutenzione di altane o altre strutture analoghe, il rimborso delle spese di viaggio ai coadiutori o il riconoscimento, a loro volta, di rimborsi forfettari a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, le spese di stoccaggio delle carcasse in cella refrigerata, di funzionamento dei Centri Raccolta Selvaggina ed ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento di cinghiali e la gestione

delle carcasse e dei loro resti. In sede di rendicontazione l'ATC dovrà fornire le ricevute della consegna agli istituti competenti dei campioni dei capi abbattuti o le ricevute di consegna a strutture che si occupano del campionamento (ad esempio CLS);

- a seguito delle interlocuzioni avviate a inizio anno in sede di Gruppo Operativo Territoriale per la PSA di Reggio Emilia, e in particolare della richiesta del Dirigente AUSL rivolta ai responsabili degli AA.TT.CC., di collaborare alla rimozione delle carcasse di cinghiale che fossero rinvenute morte sul territorio silvestre a causa dell'epidemia, ed al loro avviamento a corretto smaltimento, si è deciso inoltre di riconoscere un rimborso forfettario di € 130,00 anche per ogni recupero di carcassa o resti di cinghiale conferiti al Punto Raccolta Carcasse o smaltiti/conferiti secondo disposizione impartite dall'AUSL Unità Veterinaria. In sede di rendicontazione l'ATC dovrà fornire le copie di ricevuta del modulo di monitoraggio sanitario "Cinghiali morti" o altro referto/attestazione AUSL o ISZLER relativa allo smaltimento o al conferimento eseguito;
- in aggiunta, nei territori in cui non è attivo il servizio pubblico dell'AUSL di raccolta dei carcami, si conferma la possibilità agli AATTCC di presentare per il rimborso eventuali spese di smaltimento delle carcasse o dei carcami di cinghiale abbattuti in piano di controllo, purchè supportate, a rendiconto, da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione tramite ditte specializzate allo smaltimento e che riporti il numero degli animali o il peso dei resti caricati;
- infine, limitatamente ai territori in cui le ordinanze commissariali vietano gli interventi collettivi di controllo, con la conseguente defezione degli operatori appartenenti alle squadre di braccata/girata dalle spese di funzionamento dei Centri Raccolta Selvaggina, la Provincia, allo scopo di mantenere l'operatività di detti centri in favore dei coadiutori che effettuano interventi individuali, parteciperà alle spese del loro funzionamento riconoscendo all'ATC un contributo di € 150,00, corrispondente a una stima del costo medio mensile per energia elettrica, in particolare per il funzionamento delle celle refrigerate, e acqua, per ogni mese e per ogni CRS che si è trovato nella condizione anzidetta.

Dato atto che:

- il *"Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026"* risponde alle necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole, limitare l'incidentalità stradale e prevenire l'introduzione e la diffusione della Peste Suina Africana;
- per tali motivi il piano si applica sull'intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali che provvedono autonomamente, con continuità durante tutto l'arco dell'anno, senza limitazione di orario e senza limite numerico di capi;
- il coordinamento attuativo del piano di cui sopra è assegnato alla Polizia Locale Provinciale;
- l'Ordinanza n. 7/2025 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", prorogata dall'Ordinanza n. 3/2026, e l'Ordinanza n. 1/2026 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA" del Commissario Straordinario Alla Peste

Suina Africana, hanno introdotto nuove prescrizioni operative e nuovi obiettivi nelle attività di depopolamento del cinghiale, che impegnano in modo ancora più rilevante i soggetti interessati nelle operazioni ed i loro enti/istituti di appartenenza;

- le ordinanze in parola vietano la fuoriuscita dei capi e dei loro resti dalla Zona di Restrizione in cui sono stati abbattuti e prescrivono il passaggio obbligatorio delle carcasse attraverso Centri Raccolta Carcasse riconosciuti dall'AUSL allestiti a livello locale, dove vengono sottoposte a verifica sanitaria;
- i capi abbattuti in azione di controllo, ferme restando le verifiche sanitarie prescritte, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni. Nei pochi casi in cui i capi siano abbattuti direttamente dal personale dipendente della Provincia, però, risulta necessario individuare il/i soggetto/i cui alienare le carcasse, previo passaggio, a seconda dei casi, per un Centro Raccolta Selvaggina o un Centro Lavorazioni Carni, con tutti i problemi organizzativi e i costi connessi. La Provincia considera pertanto vantaggiosa l'immediata cessione diretta e gratuita dei capi abbattuti dal personale di polizia dipendente, all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, a titolo di ulteriore riconoscimento dell'impegno che l'istituto spende nelle attività di controllo numerico del cinghiale oggetto del presente accordo;

Considerato infine che:

- gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito ATC) sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, nell'interesse pubblico e sotto il controllo della Regione, ai sensi del Capo IV della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii. sopra richiamata;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 125/2025 erano state rinnovate per l'anno 2025, e successivamente stipulate, le convenzioni tra la Provincia di Reggio Emilia e l'ATC RE 3 "Collina" e l'ATC RE 4 "Montagna" per la gestione della specie cinghiale, con lo scopo di ottimizzare l'esecuzione del piano di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta insufficiente a gestirne in autonomia l'attuazione, e di valorizzare le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione;
- l'attuale sistema di finanziamento regionale delle attività di controllo numerico della fauna selvatica si basa sulla "Convenzione fra la regione Emilia-Romagna, la città metropolitana e le province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028", approvata con la D.G.R. n. 2221 del 22/12/2025, e pertanto si ritiene opportuno conferire una corrispondente validità triennale 2026/2028 alla nuova convenzione che la Provincia di Reggio Emilia intende stipulare con gli ATC provinciali;
- nel corso di appositi e ripetuti incontri con gli Ambiti Territoriali di Caccia, anche in occasione delle riunioni del Gruppo Operativo Territoriale PSA di Reggio Emilia, si è convenuto di rinnovare le convenzioni con gli AA.TT.C. RE3 "Collina" e RE4 "Montagna", integrando le voci di rimborso già in precedenza previste, con quella relativa al recupero di carcasse o resti di cinghiale rinvenuti morti, sollecitata

dall'ASL, e quella del sostegno economico ai CRS nei territori in cui sono vietati gli interventi collettivi, sollecitata dalla Regione, e di estendere la stipula della convenzione 2026/2028 anche agli AATTCC di pianura ovvero l'ATC RE 1 "Pianura Ovest" e l'ATC RE 2 "Pianura Est", con l'obiettivo di dare risposte adeguate sulla scala dell'intero territorio provinciale all'emergenza epidemica di PSA in atto;

- la convergenza della Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia verso l'aggiornamento della convenzione in essere, mira a migliorare l'efficienza complessiva delle attività di controllo del cinghiale tramite la sinergia realizzabile tra le parti coinvolte e l'ottimale sfruttamento delle risorse economiche messe a disposizione;

Considerato pertanto che il Responsabile dell'U.O. Vigilanza propone di rinnovare le convenzioni tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 "Collina" e RE4 "Montagna" ed estenderne la stipula anche agli ATC RE 1 "Pianura Ovest" e RE 2 "Pianura Est", per la gestione della specie cinghiale per gli anni 2026, 2027 e 2028, secondo lo schema-tipo di convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che le quote in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia verranno impegnate alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al corrispondente cap. 2323 del PEG 2026, codice V livello 1040401001, con successive determinazioni dirigenziali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio e quello favorevole di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente del Servizio Bilancio;

D E C R E T A

- di approvare il rinnovo delle convenzioni tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 "Collina" e RE4 "Montagna" e di estenderne la stipula anche agli AATTCC RE 1 "Pianura Ovest" e RE 2 "Pianura Est" per la gestione della specie cinghiale per gli anni 2026, 2027 e 2028, secondo lo schema-tipo di convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio alla sottoscrizione delle suddette Convenzioni, dando altresì mandato di apportare al testo le modifiche che dovessero risultare necessarie, ferma restando la sostanza del provvedimento;
- di dare atto che:
 - le quote in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia verranno impegnate alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al

corrispondente cap. 2323 del PEG 2026, codice V livello 1040401001, con successive determinazioni dirigenziali;

→ il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Allegato A) schema di convenzione
- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 10/08/2026

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma